



DELIBERA N. 225/21/CONS

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 3,
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E DELL'ART. 8, COMMA 3,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 luglio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on line* nel mercato interno;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l’art. 25 che reca “*Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità*”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante “*Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno*”, di seguito *Decreto*;

VISTO in particolare l’art. 1 del *Decreto* ove sono stabiliti “*i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso on line di opere musicali nel mercato interno*”;

VISTO l’art. 2, comma 2, del *Decreto*, il quale stabilisce che “*Per «entità di gestione indipendente» si intende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 180, della*

legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: a) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; b) persegue fini di lucro.”;

VISTO altresì l'art. 8, comma 1, del *Decreto*, il quale stabilisce che “[...] le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre dei seguenti requisiti: a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti; b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta; c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo; d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: 1) l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; 2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile; 3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.”;

VISTO l'art. 8, comma 3, del *Decreto* per cui “[i] soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 40, trasmettendo altresì alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto”;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l'art. 19, che modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e il *Decreto*;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, recante “Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno”, di seguito *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 12 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;



CONSIDERATO che il *Decreto* assegna all’Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, al fine di garantire il buon funzionamento e l’efficienza della attività di gestione ed intermediazione degli stessi. In particolare, è previsto che l’Autorità:

- stabilisce le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del *Decreto* da parte degli organismi di gestione collettiva diversi da SIAE e delle entità di gestione indipendenti;
- verifica l’effettivo adeguamento organizzativo e gestionale da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che già operano nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del *Decreto*;
- in ossequio a quanto previsto dagli artt. 40 e 41 del *Decreto* vigila in particolare sulla adozione da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di adeguati *standard* in materia di *governance* e gestione finanziaria, assicurando la trasparenza delle attività anche per quel che concerne le comunicazioni nei confronti dei titolari dei diritti e degli utilizzatori. Vigila inoltre sulle condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali *on line* al fine di favorirne la diffusione in ambito transfrontaliero;
- pubblica, sul proprio sito *internet*, l’elenco delle imprese che hanno comunicato l’inizio delle attività e che risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del *Decreto*. Con le stesse modalità, pubblica inoltre l’elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso di tali requisiti;
- in caso di mancata ottemperanza alle previsioni recate dal *Decreto*, applica sanzioni amministrative sia pecuniarie sia interdittive;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in data 21 maggio 2021 (ns. prot. n. 0236098) ai sensi dell’art 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’entità di gestione indipendente (di seguito, anche “EGP”) in forma di società a responsabilità limitata, denominata *Slenos Srl start-up innovativa* (di seguito, anche “*Slenos*”), in ossequio a quanto previsto dall’art. 19 della legge n. 241/90 e dall’art. 8 del *Decreto*. In particolare, *Slenos* afferma, tra l’altro, di essere “*in possesso dei requisiti minimi necessari [richiesti dall’art. 8 del Decreto, ndr] per le imprese che intendono svolgere o svolgono l’attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi*”;

VISTO lo statuto di *Slenos* allegato alla dichiarazione sostitutiva sopra citata;

CONSIDERATO che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e lo statuto di *Slenos* non risultano conformi alla normativa di riferimento, nei termini che seguono:

- (i) lo Statuto non prevede espressamente l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;



- (ii) è istituito un organo di sorveglianza la cui composizione è in contrasto con la natura di entità di gestione indipendente.

VISTO l'art. 19, comma 3, della l. 241/1990, secondo cui “[l'] *amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. [...] L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure*”;

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, conferisce all'Amministrazione alternativamente: (i) il potere di inibire l'attività oggetto di SCIA e di ordinare la rimozione degli effetti dannosi in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione; (ii) il potere di invitare il soggetto privato a conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente, qualora ciò sia possibile, attraverso un atto motivato che prescriva le misure necessarie allo scopo, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione delle stesse;

CONSIDERATO che, secondo l'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, in mancanza dell'adozione, entro il termine designato, da parte del privato delle misure necessarie prescritte dall'Amministrazione, l'attività si intende vietata;

CONSIDERATO che l'Amministrazione può esercitare il potere inibitorio oppure quello conformativo assegnate dalla legge n. 241/1990, nell'ambito della propria discrezionalità, secondo criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che risulta possibile invitare il soggetto privato a conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente e, in particolare, all'articolo 8, comma 1, *lett. d)*, n. 1), del *Decreto*, il quale stabilisce che lo statuto deve prevedere espressamente, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;

CONSIDERATO che l'articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012 richiede quale requisito per le start-up innovative che abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;



CONSIDERATO che la modifica dello Statuto sopra richiesta deve in ogni caso garantire il rispetto degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo 8, comma 1, e in particolare di quello previsto alla lett. *b)*, ossia il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;

CONSIDERATO che lo Statuto di *Slenos* non è conforme alla normativa di riferimento anche sotto altro profilo in quanto istituisce, all'articolo 24, un organo di sorveglianza ai sensi dell'art. 11 del *Decreto* “*composto al fine di garantire una rappresentanza equa ed equilibrata delle diverse categorie dei membri dell'organismo di gestione collettivo*”;

CONSIDERATO che la composizione dell'organo di sorveglianza, così come prevista al citato art. 24 dello Statuto, risulta essere in contrasto con la natura di entità di gestione indipendente, così come definita all'articolo 2, comma 2, del *Decreto*;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere l'adozione di misure necessarie al fine di rendere lo statuto di *Slenos*, entità di gestione indipendente, conforme al citato art. 8, comma 1, lett. *d)*, n. 1) e all'art. 2, comma 2, limitatamente alla composizione dell'organo di sorveglianza, del *Decreto*, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990;

RITENUTO di assegnare a *Slenos* un termine di sessanta giorni per provvedere all'adozione delle misure sopra descritte decorrente dalla data di notifica della presente delibera;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la società *Slenos Srl start-up innovativa* è tenuta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3, della legge n. 241/1990 e 8, comma 3, del *Decreto*, ad adottare le misure necessarie a rendere il proprio statuto conforme all'art. 8, comma 1, lett. *d)*, n. 1), del *Decreto*, e, in caso di istituzione dell'organo di sorveglianza, a garantire il rispetto dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 2, del *Decreto*.
2. Le misure di cui al comma 1 devono essere poste in essere e comunicate all'Autorità nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.
3. Qualora la società non adotti entro il termine di sessanta giorni le misure di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, la prosecuzione



dell'attività - di cui alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prot. n. 0236098 del 21 maggio 2021- si intende vietata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica.

La presente delibera è notificata alla società *Slenos Srl start-up innovativa* ed è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 15 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba